

Qualora la lettera di invito preveda un deposito cauzionale commisurato alla base d'asta, non ha rilevanza l'importo annuale del contratto

I requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal Consorzio, ma dalla consorziata che è stata indicata come esecutrice delle prestazioni

Sintesi di T.A.R Lazio- Terza Sezione di Roma – Sentenza n. 6077/2003

Parole chiave:

appalti di servizi – importo fideiussione - contratto biennale – percentuale della cauzione provvisoria su base d'asta – non interferisce la durata -

Consorzi – applicazione artt 2062 cod civ. – obbligo di possesso dei requisiti tecnici in capo alla sola esecutrice

In caso di autodichiarazione – verifica dei requisiti solo verso l'aggiudicataria -

Legittima la circostanza che le migliori offerte economiche ottengano anche i migliori punteggi tecnici

Esito del giudizio:

Il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale

Conseguenze operative:

I consorzi, ai sensi delle disposizioni di cui al codice civile (artt. 2602 e segg.) sono organizzazioni di imprenditori che operano normalmente per il tramite dei propri consorziati, che sono soggetti dotati della necessaria strutturazione aziendale, per cui, come è avvenuto nella specie, occorre indicare con quali dei soggetti consorziati il Consorzio si propone di eseguire le prestazioni contrattuali: i requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal Consorzio, ma dalla consorziata che è stata indicata come esecutrice delle prestazioni

E' legittimo prevedere che l'esclusione sia “a giudizio insindacabile della commissione aggiudicatrice : in quanto l'insindacabilità delle decisioni della Commissione non poteva riferirsi alla eventuale sindacabilità giurisdizionale, come peraltro dimostrato “per tabulas” dalla stessa presentazione del presente ricorso.

Di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Sezione III

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 763/03, proposto da

***** S.r.l.,

c o n t r o

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,

nei confronti di

CONSORZIO *****,

e di

CONSORZIO *****

per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del contratto di pulizia e fornitura di materiali igienico-sanitari per l'edificio di via Monzambano, 20, in Roma, aggiudicato al controinteressato, Consorzio *****, nonché degli atti connessi, oltre che per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in alternativa, il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e dei controinteressati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 16 aprile 2003, il Consigliere Eugenio Mele;

Uditi, altresì, l'avv. Goggiamani e l'avv. Dell'Aquila.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

La società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione al controinteressato Consorzio ***** (già ***** 2000), ritenendo lo stesso illegittimamente emanato e censura il medesimo per i seguenti motivi di diritto che, dirigendosi contro la prima e la seconda classificata, determinano l'interesse al ricorso della ricorrente, classificatasi al terzo posto:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della lettera di invito e carenza del presupposto; avendo accettato l'Amministrazione un deposito cauzionale pari a 1/20 dell'importo annuale del contratto, mentre nella specie si trattava di un contratto biennale;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della lettera di invito e carenza del presupposto; per irregolarità nella presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, sia per quanto concerne l'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese che per quanto attiene alla mancanza nel quinquennio di procedure concorsuali (relativamente al Consorzio ***** e alla consorziata *****);

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della lettera di invito e carenza del presupposto; in quanto entrambi i consorzi non hanno il requisito del 60% del fatturato riferito al personale nel triennio 1999-2002;

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della lettera di invito; per non essere stato prodotto il certificato generale del casellario giudiziale dei direttori tecnici preposti ai due consorzi controinteressati;

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della lettera di invito e dell'art. 14 del decreto legislativo 27 marzo 1995, n. 157; in quanto il Consorzio ***** 2000 e, per esso, la consorziata *****, non ha dimostrato il possesso della capacità tecnica con le apposite certificazioni;

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della lettera di invito e carenza del presupposto, nonché violazione e falsa applicazione delle leggi n. 1369 del 1960 e n. 68 del 1999; in quanto il Consorzio ***** 2000 ha ommesso di presentare le dichiarazioni in tema di divieto di intermediazione di mano d'opera e di tutela del lavoro dei disabili, dichiarando di avvalersi di quelli della consorziata *****;

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della lettera di invito e carenza del presupposto; in quanto le referenze bancarie sono state prodotte non dal Consorzio *****, ma dalla sua consorziata *****;

8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della lettera di invito e carenza del presupposto; non avendo il Consorzio il capitale netto richiesto ed avvalendosi anche in questo caso del capitale netto della consorziata *****;

9) Carenza del presupposto, violazione dei principi generali in tema di rapporto tra consorzio e consorziati, nonché carenza assoluta di motivazione; in quanto il Consorzio ***** non ha dato la dimostrazione dell'appartenenza ad esso della *****, quanto meno per il 1999;

10) Carenza del presupposto e violazione dei principi in tema di vigenza della società; in quanto il Consorzio ***** 2000 ha modificato la denominazione in Consorzio *****, mentre i certificati si riferiscono tutti al Consorzio precedente;

11) Carenza di motivazione, errore nella valutazione e sviamento; essendo mancata la preventiva fissazione di criteri di massima per le successive valutazioni e per essere questi sviati in quanto attribuiti in maggior misura alle imprese che avevano ottenuto un miglior punteggio per l'offerta economica;

12) Violazione dei principi in tema di insindacabilità dei giudizi della pubblica amministrazione; in quanto è prevista l'esclusione "a giudizio insindacabile della commissione aggiudicatrice".

Il Consorzio ***** e il Consorzio ***** presentano, a loro volta, ricorsi incidentali, rilevando come la società ricorrente e la società ***** S.r.l., entrambi partecipanti alla gara "de qua", ricadano nella previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., per essere le stesse amministrate da due fratelli, Francesco *** e Mario ****

L'Amministrazione intimata e le controinteressate si oppongono, peraltro, al ricorso principale, contestando le singole censure del ricorso stesso.

La ricorrente presenta una memoria conclusionale, nella quale controdeduce ai ricorsi incidentali ed insiste per l'accoglimento del proprio ricorso.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile 2003.

DIRITTO

Il ricorso principale è infondato.

Relativamente al primo motivo dello stesso, contenente la censura che le due prime classificate avrebbero presentato una cauzione provvisoria insufficiente, lo stesso è infondato in fatto, in quanto la lettera di invito, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, prevedeva un deposito cauzionale commisurato alla base d'asta, e questo è stato l'importo versato dai soggetti controinteressati.

Per quanto riguarda il secondo motivo del ricorso, sulla insufficienza dell'iscrizione del Consorzio ***** e della consorziata ***** nonché per la mancanza della dicitura dell'inesistenze di procedure concorsuali nel quinquennio precedente, l'infondatezza è anch'essa in fatto, in quanto risultano presentati i certificati di iscrizione alla Camera di commercio di Roma con la pedissequa dicitura della mancanza di procedure concorsuali, soltanto che, essendo il Consorzio ***** stato iscritto alla Camera di commercio suddetta in un periodo che non comprendeva i cinque anni, le dichiarazioni stesse sono state necessariamente limitate al periodo di iscrizione.

I motivi terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo sono infondati per un'altra ragione.

Infatti, come è noto, i consorzi, ai sensi delle disposizioni di cui al codice civile (artt. 2602 e segg.) sono organizzazioni di imprenditori che operano normalmente per il tramite dei propri consorziati, che sono soggetti dotati della necessaria strutturazione aziendale, per cui, come è avvenuto nella specie, occorre indicare con quali dei soggetti consorziati il Consorzio si propone di eseguire le prestazioni contrattuali.

Pertanto, i requisiti tecnici ed economici devono essere posseduti non dal Consorzio, ma dalla consorziata che è stata indicata come esecutrice delle prestazioni, cosa che, nella presente vicenda, è puntualmente avvenuta, in quanto la società consorziata ***** ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.

Il quinto motivo del ricorso è infondato in fatto, in quanto risulta presentato dalla consorziata ***** il certificato attestante il possesso della richiesta capacità tecnica.

Privo di rilevanza è, poi, il nono motivo del ricorso, in quanto non era richiesta la dimostrazione documentale che la società ***** facesse parte del Consorzio ***** 2000, trattandosi di vicenda autodichiarata da entrambi e non soggetta a verifica in corso di gara, ma, se del caso, in sede di stipulazione del successivo strumento contrattuale.

Circa il decimo motivo, appare senza rilevanza il fatto che il Consorzio ***** abbia modificato la propria ragione sociale in Consorzio *****; tale vicenda, una volta perfezionata (si è trattato solo di una modifica nominale) è stata conosciuta ed accettata dall'Amministrazione precedente.

Il motivo undicesimo, al di là della sua stessa ammissibilità, non è assistito da alcun elemento probatorio, e il fatto che i soggetti che avevano presentato le migliori offerte economiche hanno ottenuto anche i migliori punteggi tecnici è vicenda che, appunto in mancanza di un qualsiasi principio di prova in ordine allo sviamento, non può che essere considerato fatto operativo effettivo, come tale non censurabile.

Infine, il motivo dodicesimo è totalmente fuori centro, in quanto l'insindacabilità delle decisioni della Commissione non poteva riferirsi alla eventuale sindacabilità giurisdizionale, come peraltro dimostrato "per tabulas" dalla stessa presentazione del presente ricorso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il rigetto del ricorso principale determina l'improcedibilità del ricorso incidentale.

Le spese di giudizio possono, tuttavia, ricorrendo all'uopo giusti motivi, essere integralmente compensate fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione III Rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in Camera di consiglio.